

S.R.L.

I. Struttura finanziaria:

1. Capitale sociale e conferimenti:

Nelle s.r.l. il capitale sociale svolge una funzione analoga a quella delle s.p.a.. Anche questo tipo sociale deve essere dotato di un **capitale minimo**:

- Pari ad almeno 10.000 euro, scendendo a 1 euro nella s.r.l. semplificata
- Deve essere **interamente sottoscritto** dai soci in sede di costituzione
- L'importo complessivo non può superare il valore dei conferimenti

Esiste un profilo di disciplina rispetto al quale è possibile riscontrare una significativa differenza dalla disciplina delle società azionarie e riguarda le **entità conferibili**. Il codice prevede infatti che **possano essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica**, dunque non solo denaro, beni in natura o crediti, ma anche qualsiasi tipo di bene per il quale sia possibile dare una valutazione obbiettiva, e, soprattutto, la prestazione d'opera e servizi.

Quanto ai conferimenti in denaro e in natura, la disciplina delle s.r.l. si differenzia da quella delle società azionarie per:

- A. Il versamento del 25% dei conferimenti in **denaro** deve essere fatto direttamente nelle mani dell'organo amministrativo e può essere sostituito dalla stipula di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria.
- B. L'esperto che deve predisporre la relazione giurata dei beni **in natura** o dei **crediti** conferiti, non è nominato dal tribunale, ma scelto direttamente dal conferente tra i revisori legali o tra le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; non è inoltre richiamato il procedimento di revisione della stima posto nelle s.p.a. a carico degli amministratori.
- C. Il procedimento di stima semplificato previsto per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica ai c.d. **acquisti pericolosi**, ossia l'acquisto da parte della società di beni o di crediti dei soci o degli amministratori, quando essi superino o siano pari ad un decimo del capitale sociale, ma l'atto costitutivo può escludere la previa autorizzazione degli acquisti da parte dei soci.

Per quanto riguarda la disciplina dei conferimenti d'opera o servizi, il legislatore ha dovuto trovare un punto di incontro tra la volontà di rendere possibili conferimenti con una forte personalizzazione del rapporto tra i partecipanti e l'esigenza di tutelare i creditori. Si è così prevista, per un verso, la possibilità di prestare opere o servizi a favore della società, ma perché ciò avvenga deve essere previsto dallo statuto e deve avvenire la prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio. Se l'atto costitutivo lo prevede, il socio ha inoltre la possibilità di sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro. Anche questi conferimenti devono essere soggetti a stima come quelli in natura.

La circostanza che il legislatore disciplini il conferimento d'opera o servizi non esclude che l'atto costitutivo possa prevedere a carico dei soci obblighi **ulteriori** rispetto al conferimento, analoghi a quelli che nelle s.p.a. sono qualificati come prestazioni accessorie.

La tutela dell'effettiva formazione del capitale sociale e la garanzia della sua conservazione durante la vita della società sono completate da numerose altre disposizioni:

- La disciplina dettata per il caso del **socio in mora** nell'esecuzione dei conferimenti, per cui gli amministratori possono vendere, a suo rischio e pericolo, la quota agli altri soci per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, se non vi siano offerte e se l'atto costitutivo lo consenta, verrà alienata la quota all'incanto (all'asta pubblica), stabilendo quale *extrema ratio* che se la vendita non possa avere luogo per mancanza di compratori, il socio sia escluso e il capitale ridotto in misura corrispondente.
- La responsabilità solidale dell'alienante e dell'acquirente della quota per i versamenti ancora dovuti, limitata ad un periodo di 3 anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
- Il divieto per la società di acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie
- Il divieto di distribuire utili non realmente conseguiti o non risultanti da un bilancio regolarmente approvato, accompagnato dal divieto di procedere ad una ripartizione di utili, se si verifica una perdita, sino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
- Le disposizioni sulla riduzione obbligatoria del capitale per perdite

2. I finanziamenti dei soci :

Il legislatore del 2003 ha deciso di affrontare in modo esplicito, in relazione a questo tipo sociale, il problema della **sottocapitalizzazione della società**. Si tratta di una pratica diffusa e scorretta nei confronti dei creditori sociali, che consiste di dotare la società di un capitale sociale insufficiente rispetto alle necessità dell'attività esercitata, colmando poi il fabbisogno finanziario tramite **finanziamenti** concessi dai soci a favore della società stessa. Questi finanziamenti, contabilizzati come prestiti effettuati a titolo di capitale di credito (dunque rimborsabili), rappresentano un artificio che consente ai soci di eludere i rischi di impresa, presentandosi come comuni creditori sociali che hanno il diritto di rimborso di quanto prestato alla società.

Per contrastare questo modo di agire si è stabilito che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società sia **postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Nel caso in cui il socio diventasse creditore della società per motivazioni estranee a quelle di procurarsi un vantaggio rispetto agli altri creditori sociali, dovrà essere trattato al pari degli altri creditori.

È necessario distinguere i conferimenti "travestiti da prestiti" da altre forme di crediti vantati da soci verso la società. A tal fine il codice fornisce alcuni **criteri** e precisa che sono sottoposti alla regola della postergazione i finanziamenti concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure quelli concessi in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. La disposizione non specifica se la postergazione possa essere applicata durante la vita della società o solo in caso di liquidazione; si è affermato che il presupposto della postergazione consisterebbe nel **rischio di insolvenza**.

3. I titoli di debito:

Nel disegno originario del 1942, le s.r.l. erano state pensate come società chiuse, che non potevano fare ricorso al mercato del capitale di rischio per reperire le risorse utili e finanziare la propria attività. Tale impostazione è stata confermata anche dal legislatore con la riforma del 2003: l'art 2468 cc sancisce che le **partecipazioni dei soci non possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari**, ciò per tutelare i risparmiatori poiché le PMI sono soggette ad un regime di controlli meno stringente delle spa.

Il legislatore del 2003 ha stabilito che l'atto costitutivo della s.r.l. possa prevedere l'emissione di **titoli di debito**, ossia di strumenti finanziari rappresentativi della frazione di un'operazione di prestito alla società.

La determinazione degli elementi della fattispecie è rimessa all'autonomia negoziale, cui spetta il compito di indicare l'organo competente a deliberarne l'emissione, i suoi limiti, le sue modalità e le maggioranze necessarie per assumere la decisione. In assenza di una espressa previsione statutaria che ne sancisca la destinazione alla circolazione, i titoli di credito non avranno necessariamente la natura di titoli di credito, pertanto il rapporto tra società e possessore dei titoli avrà natura individuale e non potrà essere modificato senza il consenso del singolo possessore, a meno che la delibera di emissione non preveda espressamente la sufficienza a tal fine del consenso della maggioranza.

Per quanto riguarda la disciplina della sottoscrizione e della circolazione dei titoli di debito: a tutela del pubblico risparmio è previsto che essi possano essere sottoscritti solo da **investitori professionali**, ossia da investitori per i quali è prescritto il rispetto di idonei requisiti di solidità patrimoniale stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza. Inoltre si prevede che in caso di **successiva circolazione** dei titoli di debito, gli investitori rispondono *ex lege* della solvenza della società nei confronti degli acquirenti, a meno che anch'essi siano investitori professionali oppure soci della società emittente.

Più ampie sono, invece, le possibilità del ricorso al mercato dei capitali riconosciute dal legislatore alle **start up innovative e alle PMI** che scelgano di costituirsi come s.r.l., infatti le quote di tali società possono costituire oggetto di un'offerta al pubblico di strumenti finanziari anche attraverso portali per la raccolta di capitali.

Per incentivare i fenomeni di c.d. **equity crowdfunding** il legislatore ha previsto la creazione di apposite piattaforme online, che abbiano come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle *start up* innovative e le PMI, oltre ai titoli di debito, possano emettere, anche a fronte dell'apporto di opera o servizi, «strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

4. Le partecipazioni dei soci. Caratteri generali:

La disposizione che segna il disloco tra i due tipi societari, in riguardo al tema della partecipazione e dei diritti loro spettanti, è l'art. 2468 cc, in virtù del quale le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni ne costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Il capitale della società è diviso in parti in base al numero dei soci e **ciascun socio** è titolare di un'**unica quota di partecipazione**, corrispondente alla frazione di capitale da lui sottoscritta. Le quote di s.r.l. possono essere tutte di diverso ammontare, rappresentano cioè le diverse aliquote di partecipazione dei soci e non sono sottoposte al principio di incorporazione di modo che un eventuale certificato rilasciato dalla società potrà al più costituire un semplice documento probatorio della qualità di socio e della misura della partecipazione sociale, ma non essere utilizzato come strumento per la sua circolazione. Così come le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti, allo stesso modo i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. L'atto costitutivo può, però, derogare al principio di proporzionalità tra conferimento e partecipazione al capitale sociale, sia perché esistono diritti sociali che spettano ai soci indipendentemente dall'entità della loro partecipazione, sia per la possibilità di attribuire ad alcuni soci soltanto dei diritti particolari.

5. I diritti particolari dei singoli soci :

Il carattere fortemente personale della s.r.l. trova ulteriore conferma nella disposizione che consente all'atto costitutivo di attribuire ai **singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili**. Gli unici limiti sono quelli derivanti dal fatto che essi devono attenersi ad una delle materie espressamente individuate e non devono porsi in contrasto con norme imperative. Per quanto concerne i **diritti riguardanti l'amministrazione** si può ipotizzare sia la possibilità di riservare ad uno socio la scelta di uno o più amministratori, sia il suo diritto di autorizzare determinati atti gestori o di poter, al contrario, porvi un veto, sia il diritto di riservare al socio la carica stessa di amministratore. Quanto ai diritti particolari in tema di **distribuzione degli utili** saranno possibili sia clausole che riservino al socio una percentuale qualificata degli utili, sia clausole che sanciscano il suo diritto di ottenere la distribuzione di quelli conseguiti, indipendentemente da un'eventuale diversa decisione sulla loro destinazione, sia, infine, clausole che gli attribuiscono una priorità nel prelievo del dividendo.

In deroga alla regola generale in tema di modificazioni dell'atto costitutivo, le clausole statutarie che attribuiscono diritti particolari ai singoli soci possono essere modificate solo con il consenso di tutti i soci, è tuttavia ammessa una diversa disposizione dell'atto costitutivo (quindi regola maggioritaria), ma in tal caso, al socio che non abbia concorso all'adozione deve essere obbligatoriamente riconosciuto il diritto di recedere dalla società. Nella s.r.l. non è ammessa la possibilità di creare **categorie di quote** che siano dotate di diritti diversi da quelli spettanti alle altre partecipazioni; i diritti particolari in caso di trasferimento della partecipazione non passano all'acquirente ma, salvo diversa previsione statutaria, si estinguono.

A tale principio fanno eccezione le disposizioni dettate dal legislatore in tema di **start up innovative e PMI**, si è sancito infatti che l'atto costitutivo di tali società possa creare **categorie di quote** che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

6. La circolazione delle partecipazioni:

In linea generale le partecipazioni dei soci di s.r.l. sono **liberamente trasferibili**, sia per atto tra vivi che *mortis causa*, tale disposizione è però derogabile dall'autonomia statutaria che può non solo limitare, ma addirittura escludere la trasferibilità della quota.

Il socio possiede il **diritto di recesso**, che deve essere obbligatoriamente riconosciuto al socio nel caso in cui l'atto costitutivo:

- Preveda l'intrasferibilità della partecipazione
- Ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, soci o terzi
- Ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscano il trasferimento *mortis causa*

Il trasferimento della quota è valido **tra le parti** per effetto del **semplice consenso**; affinché l'atto di trasferimento acquisti efficacia nei **confronti dei terzi e della società** è però necessario che esso, stipulabile per atto pubblico, sia **depositato** a cura dell'ufficiale rogante per la sua iscrizione nel registro delle imprese.

La partecipazione sociale può formare oggetto di **espropriazione**, che si esegue mediante la notificazione del pignoramento al debitore e alla società da parte del creditore insoddisfatto e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese. Quando la partecipazione non sia liberamente trasferibile è previsto non solo che la vendita all'incanto possa essere effettuata unicamente se non sia stato raggiunto un accordo tra debitore, creditore e società, ma anche che la vendita sia priva di effetto se entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la società presenti un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. La quota può essere anche oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

2. Organizzazione corporativa

A. Le decisioni dei soci

8. La distribuzione di competenze fra soci ed amministratori:

Punto nodale della *governance* nelle s.r.l. è la distribuzione di competenze tra soci ed amministratori.

Ai **soci** spettano, inderogabilmente, **alcune decisioni fondamentali**:

- L'approvazione del bilancio
- La distribuzione degli utili
- Se previsto la nomina e la revoca degli organi di controllo
- Le modifiche dello statuto
- La decisione di compiere operazioni che modificano in misura sostanziale l'oggetto sociale o in modo rilevante i diritti dei soci

La **gestione dell'impresa** spetta agli amministratori ma non in via esclusiva. Lo statuto può:

- coinvolgere nella gestione tutti i soci collettivamente oppure
- riconoscere questo privilegio soltanto ad alcuni soci sotto forma di diritto particolare
- può attribuire ai soci sia il potere decisorio pieno sia solo una facoltà autorizzatoria
- può circoscrivere il potere decisorio pieno o solo una facoltà autorizzatoria ad alcuni atti o a classi o categorie di operazioni, oppure estenderlo all'intera gestione

4 soltanto sono le **materie riservate** in ogni caso all'organo amministrativo: la redazione dei progetti di bilancio, fusione e di scissione e l'esercizio della delega a deliberare l'aumento di capitale rilasciata dai soci agli amministratori.

Anche quando una determinata decisione non sia statutariamente affidata ai soci, ogni amministratore oppure tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale possono sempre richiedere che sia sottoposta alla loro approvazione.

9. I meccanismi decisionali: l'assemblea :

I soci assumono le decisioni riunendosi in **assemblea** e ogni decisione conforme alla legge o allo statuto li vincola tutti, a differenza delle s.p.a. nelle s.r.l., oltre al metodo collegiale, lo statuto può consentire, seppure non sempre, il ricorso a procedimenti decisionali scritti.

Poche sono le regole di disciplina dell'assemblea, per tutto quanto non previsto si possono applicare le disposizioni delle s.p.a.

Le **differenze** sono:

- La legge prevede una sola convocazione e non distingue fra ordinaria e straordinaria, limitandosi ad esigere quorum rafforzati per decisioni di maggiore importanza. Nulla però vieta che gli statuti dispongano diversamente e che quindi si riproponga la tassonomia tipica delle s.p.a.
- La **convocazione** è trasmessa con raccomandata a domicilio dei soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza. Allo statuto è data la facoltà di stabilire eventuali diverse forme di convocazione e/o termini più brevi purché sia assicurata la tempestiva informazione del socio sugli argomenti da trattare.
- Qualsiasi **vizio** della convocazione determina l'invalidità della deliberazione assunta in quell'assemblea, a meno che essa non sia stata totalitaria, che vi abbiano partecipato l'intero capitale e tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo fossero presenti o informati e nessuno si sia opposto alla trattazione dell'argomento.
- L'assemblea deve riunirsi presso la sede sociale ma lo statuto può prevedere diversamente.
- Affinché l'assemblea sia regolarmente costituita e idonea a deliberare occorre che siano presenti i soci rappresentanti almeno la **metà del capitale** sociale.
- Di regola tutti i soci possono partecipare anche se privi del diritto di voto
- È possibile ricorrere a tecniche di **partecipazione a distanza**.
- La deliberazione è assunta se vota a favore un numero di soci rappresentanti il **quorum deliberativo** richiesto dalla legge o dallo statuto. Nelle s.r.l. i *quorum* sono in via di massima sempre **derogabili dallo statuto**.
- Lo svolgimento dell'assemblea e gli esiti delle votazioni devono essere accompagnate da verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

10. Le tecniche decisionali non collegiali:

I soci delle s.r.l. possono anche ricorrere a meccanismi decisionali non collegiali, cioè alla **consultazione scritta** o al **consenso espresso per iscritto**.

Il legislatore ha quindi istituzionalizzato un **modus operandi tipico** di moltissime compagnie sociali nelle quali l'assemblea è solo un'apparenza e si svolge solo su carta, mentre le decisioni sono assunte attraverso confronti informali tra i soci.

Le regole di disciplina sono:

1. I 3 principi inderogabili di trasparenza:

- Il diritto di ogni socio di essere informato e partecipare alla procedura
- L'obbligo di indicare chiaramente l'argomento della decisione
- La necessità che sia comprensibile la manifestazione di volontà del socio

Non tutte le decisioni di competenza dei soci possono essere assunte in forma scritta:

I cambiamenti dello statuto e le operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale o in misura rilevante i diritti dei soci devono comunque sempre essere decise in **assemblea**. Inoltre, ciascun amministratore e tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale possono chiedere che sia comunque attivato il procedimento collegiale.

11. L'invalidità delle decisioni dei soci:

Anche le deliberazioni assembleari e le decisioni scritte assunte dai soci possono essere **impugnate** ove presentino vizi di procedura.

L'art. 2479 ter prevede un **unico regime di invalidità** distinguendo però casi di gravità maggiore e minore.

La forma di invalidità più grave ricorre quando la decisione o la deliberazione abbia oggetto illecito o impossibile oppure sia stata assunta in assenza assoluta di informazione. In presenza di questi vizi, la decisione o la deliberazione è impugnabile da chiunque vi abbia interesse a meno che, se socio, questo abbia dato il proprio assenso allo svolgimento dell'assemblea o della procedura.

L'impugnazione va proposta entro **3 anni** dalla trascrizione della decisione o deliberazione nel libro dei soci; non vi è termine quando si tratta di deliberazione assembleare con oggetto illecito o impossibile da raggiungere. Se la deliberazione riguarda **l'aumento o la riduzione del capitale** il termine di impugnazione si riduce a 180 giorni, quando il vizio sia la mancanza della convocazione a 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale l'operazione è stata anche solo parzialmente eseguita.

Ogni altro vizio della delibera o della decisione determina la **forma meno grave** dell'invalidità. L'azione può essere proposta soltanto dai soci che non hanno votato o non hanno dato il loro consenso scritto, da ciascun amministratore e dall'organo di controllo nel termine di **90 giorni** dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Qualora il vizio riguardi la verbalizzazione il termine decorre dalla data della deliberazione o della conoscenza di essa da parte del socio.

Infine, vi sono alcune disposizioni che dettano **regole comuni** ad entrambe le fattispecie di invalidità. Ossia, che l'impugnazione della decisione o deliberazione di approvazione del bilancio non può più essere proposta a seguito dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. L'impugnazione non può essere proposta se i soci sostituiscono la decisione o deliberazione viziata con altra conforme alla legge e allo statuto

In terzo luogo, come nelle s.p.a., determinate difformità vengono degradate a **mere irregolarità** che non inficiano la validità della decisione o deliberazione.

B. L'organo amministrativo

12. Profili soggettivi e vicende della carica :

L'organo amministrativo di una s.r.l. deve essere composto da **1 o più soci**, a meno che lo statuto non consenta anche l'affidamento dell'incarico ad estranei.

Anche agli amministratori di s.r.l. si applica l'art. 2382 che prevede le cause di **ineleggibilità**.

La **nomina** degli amministratori è di competenza dei soci, a meno che lo statuto non disponga diversamente. La carica può essere affidata ad alcuni soci predeterminati a titolo di diritto particolare oppure si può prevedere un potere di designazione dei candidati o anche degli amministratori stessi.

Sempre allo statuto spetta indicare il loro **numero**, anche fissando un numero minimo e un massimo.

I soci sono liberi di fissare il **termine**, eventualmente anche optando per la nomina a tempo indeterminato.

L'amministratore può cessare dall'incarico per **varie ragioni**:

1. Scadenza del termine
2. Morte
3. Decadenza
4. Dimissioni
5. Revoca

La carica di amministratore si presume **onerosa**. È deciso dalla collettività dei soci la remunerazione di quelli fra essi che siano amministratori in virtù di un diritto particolare.

13. Composizione e struttura dell'organo amministrativo:

La s.r.l. può essere amministrata da un amministratore unico, ovvero da un organo pluripersonale, a scelta dei soci. In questo secondo caso la legge prevede il ricorso al metodo collegiale, cioè la costruzione di un **consiglio di amministrazione**. Si applicano le disposizioni dettate per la s.p.a., tenendo conto dei maggiori spazi di libertà riconosciuti all'autonomia statutaria. Lo statuto può prevedere che le riunioni si tengano a distanza; ma è consentito prevedere anche che le decisioni siano assunte ricorrendo alla consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, purché tutti gli amministratori siano coinvolti nel processo decisionale e dai documenti da essi sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Quanto al regime delle invalidità, le decisioni viziate possono essere impugnate secondo regole analoghe alle s.p.a. nonostante la disposizione che lo disciplina regoli esplicitamente solo il caso della decisione in conflitto di interessi.

Al consiglio è riconosciuta, in virtù del richiamo la facoltà (se non vietata dallo statuto) di adottare il meccanismo organizzativo della **delega di poteri**, come nelle s.p.a.

Il metodo collegiale sin qui descritto non è l'unico che si può adottare nelle s.r.l.

L'atto costitutivo può prevedere il ricorso ai meccanismi dell'amministrazione disgiuntiva o congiuntiva, con qualche adattamento. Infatti, alcune decisioni devono comunque essere assunte in forma collegiale, e sono le stesse che sono di esclusiva competenza degli amministratori: la redazione del progetto di bilancio, del progetto di fusione e del progetto di scissione nonché l'esercizio della delega ad aumentare il capitale conferita agli amministratori dallo statuto.

Qualora sia utilizzato il **metodo disgiuntivo**, nel caso di opposizione all'operazione che un amministratore voglia compiere, il cc prevede che su di essa decidano tutti i soci a maggioranza, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, prevale la regola

generale che questi votino in proporzione alle quote di partecipazione, salvo che lo statuto non riconosca sul punto a singoli soci un «diritto particolare».

Analoga regola dovrebbe valere in caso di **amministrazione congiuntiva** a maggioranza per il computo dei consensi, ma soltanto qualora tutti gli amministratori siano soci, diversamente sarebbe corretto conteggiare un voto per ogni amministratore.

Nelle s.r.l. non può essere adottato il **sistema dualistico**, quello **monistico** sembrerebbe invece lecito quando non sia obbligatoria la nomina dell'organo di controllo.

14. I poteri degli amministratori: il potere di gestione e il potere di rappresentanza:

Agli amministratori è attribuita la rappresentanza legale, cioè il potere di spendere il nome della società manifestandone la volontà nei confronti dei terzi. La disciplina è **identica** a quella vigente nelle s.p.a.

Una disposizione *ad hoc* disciplina il caso del contratto concluso dall'amministratore in **conflitto di interessi**: il contratto sottoscritto dal rappresentante portatore di un interesse proprio o di terzi, quando il conflitto era noto o conoscibile dal terzo, è sempre annullabile su domanda della società.

15. I doveri di comportamento degli amministratori e le responsabilità. La speciale disciplina della responsabilità dei soci «partecipi» della gestione:

Il codice sancisce la responsabilità degli amministratori per danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti per legge e dallo statuto. La disposizione omette di specificare nel dettaglio quali siano i doveri e nelle altre disposizioni sulle s.r.l. si rinvencono soltanto riferimenti ad obblighi specifici, come *ad es. nel caso di perdita del capitale*. Per analogia si dispone delle norme sulle s.p.a.

Ciascun amministratore è dunque tenuto al rispetto dei **generali standard di comportamento** della diligenza professionale, d'agire in modo informato, del perseguire l'interesse sociale e del divieto (salvo autorizzazione) di esercitare attività in concorrenza con la società e di approfittarsi di opportunità d'affari di questa.

Inoltre gli amministratori sono destinatari di **molteplici obblighi specifici** che non possono essere elencati se non a titolo esemplificativo: della tenuta delle scritture contabili e societarie alla convocazione dell'assemblea in caso di perdita del capitale, dalla verifica della stima dei conferimenti in natura alle comunicazioni del registro delle imprese. Per quanto riguarda le responsabilità degli amministratori il legislatore introduce delle **novità** rispetto alle s.p.a. Ovviamente, valido per entrambe, ogni amministratore è soggetto alle medesime regole di responsabilità indipendentemente dalla provenienza della propria nomina risponde esclusivamente per i danni cagionati da violazione dei propri doveri, e mai per i debiti della società.

Come nelle s.p.a. gli amministratori sono innanzitutto responsabili verso:

- **Soci o terzi** che siano stati direttamente danneggiati dai loro atti dolosi o colposi
- **Verso i creditori sociali** per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione e integrità del patrimonio sociale, essi possono agire quando il patrimonio risulta insufficiente per il soddisfacimento dei loro crediti

- **Verso la società**, innanzitutto in base alla *business judgment rule*, il sindacato giudiziario sull'operato degli amministratori non investe mai il merito delle scelte gestorie, salvo quando siano totalmente irragionevoli, bensì soltanto la violazione dei doveri ad essi imposti e/o se abbiano adempiuto o meno agli obblighi specifici previsti dalla legge o dallo statuto.

La responsabilità degli amministratori è **solidale**, ma non si estende a chi si dimostri esente da colpa e che abbia mostrato il proprio dissenso.

L'azione di responsabilità può essere promossa da **ciascun socio**.

L'azione può, se lo statuto non dispone diversamente, essere oggetto di **rinuncia o transazione** da parte della società purché vi consentano i due terzi del capitale e non vi sia voto contrario di almeno decimo di esso.

Al socio che agisce è anche riconosciuta la possibilità di formulare domanda di revoca cautelare degli amministratori, ove sussistano gravi irregolarità ma il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di idonea cauzione a garanzia degli eventuali danni che la decisione provvedimento assunto **in via d'urgenza**, se sarà dichiarata infondata in sede ordinaria, potrà aver cagionato.

In ultimo, i soci che rappresentino il 10% del capitale possono avviare il procedimento di controllo giudiziario sulla gestione.

Il legislatore estende la disciplina sin qui esaminata anche ai soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. La stessa responsabilità grava, in generale, sul socio che, anche fuori dai casi previsti dalla legge o dallo statuto, si sia ingerito attivamente, nella gestione.

La responsabilità dei soci è solidale con quella degli amministratori.

C. Il sistema dei controlli nelle s.r.l.

16. Premessa:

La s.r.l. è stata distinta dalla s.p.a. da una significativa semplificazione nel sistema di controlli.

17. Il controllo esercitato dai soci:

Titolari del diritto sono coloro che **non partecipano all'amministrazione**, cioè che non siano anche amministratori: su questi ultimi grava infatti, per legge, un dovere di vigilanza sicché essi sono già autonomamente titolari dei poteri di controllo che questa norma riconosce a tutti gli altri. Non è invece ostativo il fatto che il socio partecipi all'amministrazione come tale, ad esempio in virtù di un diritto particolare o per effetto di una riserva di competenza statutaria: egli non è infatti soggetto agli stessi doveri di vigilanza imposti dagli amministratori.

Il potere di controllo riconosciuto ai soci è particolarmente **penetrante**:

- ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali senza particolari limitazioni
- Consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione

18. L'organo sindacale o il revisore:

I soci possono inoltre decidere di nominare un organo di controllo oppure incaricare un revisore. In alcuni casi sono anche obbligati a farlo.

Alla nomina provvedono sempre i soci e la competenza è inderogabile. Ove i soci non provvedano nel termine, la nomina è fatta dal tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

L'organo di controllo è di regola **unipersonale**, ma lo statuto può prevedere sia composto da **più membri**. Se viene nominato si applicano le medesime norme della s.p.a.

Nulla è previsto per il **revisore**.

19. Società a responsabilità limitata semplificate, start up, PMI innovative e PMI:

La s.r.l. semplificata:

- Nella denominazione sociale deve essere contenuta l'indicazione s.r.l. semplificata
- I soci possono essere solo persone fisiche
- Il capitale sociale deve essere ≥ 1000
- I conferimenti devono essere in denaro e interamente liberati all'atto della costituzione
- L'atto costitutivo, le cui clausole sono inderogabili, deve essere redatto in conformità ad un modello standard tipizzato

La start up innovativa:

Viene iscritta in una sezione apposita del registro delle imprese.

- Deve essere costituita e esercitare attività di impresa da non più di 60 mesi
- Deve essere residente in Italia o in uno degli stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia sede produttiva o una filiale in Italia
- avere un valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non superiore ai 5 milioni di euro
- Non distribuire o avere distribuito gli utili
- Avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- Non essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
- Possedere almeno uno dei requisiti stabiliti dall'art. 25, d.l. 179/2012

In deroga alla disciplina della società a responsabilità limitata, la s.r.l. start up innovativa:

- Non essere assoggettata alla disciplina delle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento
- Deve iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese
- Può prevedere categorie di quote munite di diritti diversi o che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono diritti di voto non proporzionali alla partecipazione o limitati a determinati argomenti
- Può compiere operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione per dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo

- Può offrire al pubblico le proprie quote, in deroga al divieto di cui all'art. 2468 c.c., anche tramite portali on line per la raccolta di capitali tra la folla, utilizzando in tal caso il regime alternativo di trasferimento delle partecipazioni disciplinato dall'art. 100 ter t.u.f.
- Ha termini più ampi per adottare i provvedimenti sul capitale in caso di perdite superiori a un terzo

Tale disciplina agevolativa è subordinata alla iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese ed è destinata a venir meno con la perdita dei relativi requisiti e comunque con il decorso del tempo di durata delle agevolazioni (cinque anni dalla costituzione), con esclusiva permanenza della iscrizione nella sola sezione ordinaria.

La PMI innovativa:

- Deve avere residenza in Italia o in uno degli stati dell'UE Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
- Deve aver sottoposto a certificazione l'ultimo bilancio e l'eventuale bilancio consolidato
- Non deve risultare iscritta nel registro speciale del registro delle imprese come start up innovativa
- Deve possedere almeno due tra i requisiti indicati dall'art. 4, lett.e), d.l. 3/2015.

La disciplina speciale applicabile alle s.r.l. PMI innovative ricalca quella prevista per le start up innovativa, con la differenza che le prime, fintanto che possiedono i requisiti di legge, possono essere iscritte senza limitazioni temporali in una distinta e autonoma sezione speciale del registro delle imprese e sono assoggettate, in caso di superamento dei limiti fissati dall'art. 2, 1° com-ma, lett. d), c.c.i., alle ordinarie procedure di regolazione della crisi d'impresa.

Infine, nel 2017 il legislatore ha esteso a tutte le s.r.l. che presentino i requisiti dimensionali della PMI la disciplina delle PMI innovative, sicché oggi la maggior parte delle s.r.l. può emettere categorie di quote e detenere quote proprie, nonché dematerializzarle ed accedere ai portali di crowdfunding per la raccolta di capitali.